



**COMUNE di AMANDOLA**  
**provincia di Fermo**

**UFFICIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Numero 346 del 08-11-19

**OGGETTO: COMUNE DI AMANDOLA / WIND TRE SPA. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 128/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO. CONFERIMENTO INCARICO AVV. LEONARDO CASTELLI.**

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di novembre

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. E ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

**VISTO** l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

**VISTO** l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

**VISTI** lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

**VISTO** il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

**PREMESSO:**

- che l'art. 10, comma IV, D.Lgs. 504/92 pone l'obbligo a carico dei possessori di immobili soggetti ad ICI di dichiararne il possesso ovvero di denunciare le modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

- che la società Wind Telecomunicazioni S.p.a. è titolare di una stazione radio-base collocata sul territorio del Comune di Amandola, in località Villa Paradisi Inferiore;

- che la prefata società, con riferimento alle citate stazioni radio-base, seppur in presenza dei presupposti, non ha ottemperato all'obbligo di presentazione della denuncia di cui all'art. 10, comma IV, D.Lgs. n. 504/92;

- che il Comune di Amandola, al fine di poter effettuare regolarmente l'accertamento, ha provveduto, sulla scorta di diversi sopralluoghi, ad effettuare una stima del valore dell'impianto in questione, riferito agli anni 2012 e 2013;

- che il Comune di Amandola ha notificato alla Società Wind Telecomunicazioni S.p.a. due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012 e 2013, chiedendo:

- per l'anno 2012, il pagamento della somma di Euro 1.520,00;
- per l'anno 2013, il pagamento della somma di Euro 1.503,00;

- che la società Wind Telecomunicazioni S.p.a. ha notificato al Comune di Amandola un ricorso *"con istanza ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92 per l'annullamento"* dei provvedimenti sopra citati;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 23.11.2018 si è provveduto, tra l'altro:

- ad autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Amandola per contestare le ragioni avanzate dalla società Wind Telecomunicazioni S.p.a. e, nel contempo, tutelare gli interessi e la posizione del Comune di Amandola come meglio descritto in premessa;
- a conferire all'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, con studio in Ascoli Piceno, Via G. Verdi n. 85, l'incarico di patrocinio legale in argomento;

- che con Sentenza n. 128/2019, depositata in data 10.04.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, Sezione 2, ha accolto il ricorso presentato dalla Società Wind Telecomunicazioni Spa e annullato gli avvisi di accertamento impugnati;

**CONSIDERATO** che un eventuale esito positivo della controversia inciderebbe positivamente anche sugli accertamenti relativi agli anni successivi;

**RITENUTO**, pertanto, dover proporre appello avverso la sopracitata Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, Sezione 2, n. 128/2019;

**RILEVATO** che il Comune di Amandola non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni nella controversia giudiziale in questione e che pertanto si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

**DATO ATTO** che, interpellato, l'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, con studio in Ascoli Piceno, Via G. Verdi n. 85, che ha già eseguito il primo grado, ha dichiarato, come da e-mail trasmessa in data 23.09.2019, la propria disponibilità ad accettare l'incarico per assistere questo Comune nel procedimento di appello sopra descritto, a fronte di un compenso complessivo pari ad euro 1.200,00 oltre accessori di legge;

**VISTA E RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 152 del 02/10/2019 con la quale si è stabilito, tra l'altro:

- di autorizzare la proposizione dell'appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale Marche;
- di conferire all'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, con studio in Ascoli Piceno, Via G. Verdi n. 85, l'incarico di patrocinio legale relativo al presente procedimento;
- di autorizzare il Sindaco pro tempore, ing. Adolfo Marinangeli, a firmare la relativa procura e ogni altro atto necessario e consequenziale al predetto incarico;
- di riservare a separato atto del competente Responsabile dell'Area Amministrativa l'impegno di spesa della somma di euro 1.200,00 oltre accessori di legge, da imputarsi al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002;

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 17 del D.lgs n.50/2016, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;

**PRECISATO** che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, evidenzia che anche gli affidamenti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del medesimo D.Lgs. devono comunque rispettare i principi informativi del codice stesso, quali economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

**RITENUTO** di poter procedere al presente affidamento anche in considerazione della non eccessiva rilevanza della spesa, della urgenza di provvedere e tenendo in ogni caso conto del fatto che l'art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di procedere per importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

**RITENUTO** dover impegnare a favore dell'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, la somma di euro 1.435,20 al cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;

**DATO ATTO** che, per la presente procedura, è stato acquisito il seguente CIG: ZF32B691C6;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2019/2021;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

**CONSIDERATO** che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**ACCERTATA** la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI AUTORIZZARE** la proposizione dell'appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale Marche avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno n. 128/2019, depositata in data 10.04.2019;
3. **DI CONFERIRE** all'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, con studio in Ascoli Piceno, Via G. Verdi n. 85, per i motivi sopra esposti che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa;
4. **DI IMPEGNARE** a favore dell'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, C.F. CSTLRD76T20A462P, la somma di euro 1.435,20 al cap. 138, cod. 01.02-1.03.02.99.002, del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2019;
5. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Ing. Adolfo Marinangeli;
6. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
7. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
8. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on-line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

